

ALLEGATO A

Reg. (CE) n. 834/2007 e L. R. n. 28/1997 concernenti norme per il settore biologico. Criteri e procedure per la notifica di attività e per l'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica della Regione Emilia-Romagna. Disciplina del flusso informativo relativo al sistema di controllo.

Indice

Premessa

- 1. Notifica di attività con il metodo biologico**
 - 1.1. Soggetti obbligati
 - 1.2. Contenuto e presentazione della notifica
 - 1.3. Modalità di compilazione
 - 1.3.1 Utilizzo della web application AGRIBIO
 - 1.3.2 Compilazione con modalità cartacea
 - 1.4. Invio all'Amministrazione regionale
 - 1.5. Invio all'Organismo di controllo
- 2. Procedimento per l'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica**
 - 2.1. Disciplina
 - 2.2. Compiti dell'Organismo di controllo
- 3. Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica**
 - 3.1. Cancellazione dall'elenco regionale
 - 3.1.1 Recesso volontario dell'operatore
 - 3.1.2 Cessazione dell'assoggettamento al controllo comunicato dall'OdC
- 4. Periodo di adeguamento**

Definizioni

Riferimenti normativi

Premessa

L'agricoltura biologica è attualmente disciplinata, a livello comunitario, dal Regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007 n. 834/2007 e dal Regolamento (CE) della Commissione del 5 settembre 2008 n. 889/2008 e, a livello nazionale, dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico", nonché da quelle riportate nei D. M. 4 agosto 2000 e 7 luglio 2005 riguardanti le produzioni zootecniche biologiche e gli adempimenti che devono osservare alcune tipologie di operatori biologici.

Il citato Decreto legislativo n. 220/95 stabilisce, tra l'altro, che gli operatori che producono e preparano i prodotti biologici sono tenuti a notificare l'inizio dell'attività alle Regioni e alle Province Autonome nel cui territorio è ubicata l'azienda, riconoscendo pertanto le Regioni quali Autorità competenti alla ricezione della *notifica*; contestualmente i medesimi provvedono a designare l'Organismo di controllo avente il compito svolgere i controlli sull'attività oggetto di notifica.

Con la Legge regionale 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36" la Regione Emilia-Romagna ha, tra l'altro, istituito, all'art.5, l'*Elenco regionale degli operatori biologici* e, con l'adozione della deliberazione n. 860 dell'8 giugno 1998, la Giunta regionale ha fissato i criteri per l'iscrizione all'elenco e per la cancellazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, le imprese agricole sono identificate dal Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA) e hanno l'obbligo di costituire e tenere aggiornato il proprio fascicolo aziendale, cioè il modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, allo scopo di istituire l'"Anagrafe delle aziende agricole".

Con Regolamento regionale 15 settembre 2003 n. 17, l'Amministrazione regionale ha provveduto alla realizzazione della banca dati regionale "Anagrafe delle aziende agricole", contenente "le notizie relative ai soggetti pubblici e privati esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca e che comunque intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione in materia di agricoltura, anche mediante interconnessione e collegamento con banche dati disponibili presso altri Enti pubblici". La preventiva iscrizione all'Anagrafe è condizione indispensabile per intrattenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Grazie alla realizzazione del fascicolo aziendale, l'Amministrazione regionale dispone di un archivio informatizzato di dati, utile anche per la compilazione della *Notifica di attività con metodo biologico* (di seguito *notifica*) da parte degli interessati.

Con l'adozione delle presenti disposizioni la Regione disciplina i contenuti e le modalità di presentazione della *notifica*, anche attraverso la predisposizione di una web application, denominata AGRIBIO, finalizzata alla semplificazione amministrativa ed a verificare la corrispondenza dei contenuti delle informazioni riportate dall'operatore in sede di notifica con i dati presenti nel fascicolo aziendale. Inoltre stabilisce nuovi criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco regionale sopramenzionato.

I soggetti interessati, innanzitutto operatori biologici e Organismi di Controllo, utilizzano l'applicazione informatica con le modalità specificate nella determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 7644 del 4 agosto 2009, avente ad oggetto: "Disciplinare tecnico

relativo alle modalità di autorizzazione all'accesso al Sistema Informativo Agricolo Regionale, da parte di soggetti pubblici e privati, esterni all'Amministrazione regionale", in particolare la Sez. II p.3 "Contenuto e gestione informatica del mandato" .

AGRIBIO consente l'immissione dei dati dell'operatore biologico necessari per la *notifica* ed effettua l'estrazione, l'utilizzo e il raffronto mediante interconnessione con l'Anagrafe delle aziende agricole, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali. Inoltre contiene la registrazione delle notifiche che, nel corso del tempo, saranno effettuate dall'operatore.

L'Organismo di controllo, prescelto in sede di notifica, ha la possibilità di accedere all'applicativo informatico, immettendo i dati riguardanti l'attività di controllo svolta per tutta la durata dell'incarico conferito.

All'esito positivo delle verifiche ispettive effettuate dall'Organismo di controllo a seguito della ricezione della *prima notifica*, l'Amministrazione regionale provvede all'iscrizione dell'operatore nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 28/97.

Le vicende successive all'iscrizione che comportano la cancellazione dall'elenco suindicato sono le seguenti:

- recesso volontario comunicato all'Amministrazione regionale dall'interessato
- cessazione dell'incarico di controllo sull'attività biologica comunicato all'Amministrazione regionale dall'Organismo di controllo
- irrogazione del provvedimento di esclusione da parte dell'Organismo di controllo, comunicato all'Amministrazione regionale dall'Organismo medesimo.

La comunicazione di tali vicende deve essere effettuata secondo specifiche modalità.

1. Notifica di attività con il metodo biologico

1.1 Soggetti obbligati

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano i prodotti individuati all'articolo 1, paragrafo 2 o che immettono tali prodotti sul mercato sono tenuti a notificare la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui è esercitata.

Hanno l'obbligo di presentare la *notifica* sia gli operatori che hanno sede legale in Emilia-Romagna sia coloro che hanno la sede legale in altra regione ma che conducono una unità produttiva in Emilia-Romagna.

Sono individuate due categorie di soggetti a carico dei quali incombe l'obbligo di notifica:

- A) coloro che hanno l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al Regolamento regionale n. 17/2003.

In questa ipotesi la *notifica* può essere effettuata esclusivamente previa iscrizione all'Anagrafe, con fascicolo "validato" alla data di effettuazione della *notifica* stessa.

In caso di modifica delle informazioni in Anagrafe, la *notifica di variazione* può essere presentata solo successivamente all'aggiornamento del fascicolo e ad una nuova validazione.

- B) gli operatori non soggetti all'obbligo di iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole qualora trattino prodotti ottenuti con metodo biologico.

In via esemplificativa e non esaustiva si elencano le seguenti tipologie di operatori: artigiani, esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso, piattaforme di distribuzione, stocicatori, mense, centri cottura, imprese di catering.

1.2 Contenuto e presentazione della notifica

La *notifica* riporta le informazioni relative alla situazione aziendale, comprende le dichiarazioni e gli impegni nei confronti dell'Amministrazione regionale nonché la richiesta di assoggettamento al controllo e gli impegni anche nei confronti dell'Organismo di controllo prescelto.

Destinataria della *notifica* è la Regione Emilia-Romagna quale Autorità competente per la ricezione della *notifica di attività con metodo biologico* da parte delle imprese che svolgono l'attività o che hanno sede legale in Emilia-Romagna.

La *prima notifica* richiede obbligatoriamente l'invio all'Amministrazione regionale della stampa cartacea della medesima per accertare l'osservanza delle norme vigenti in materia di imposta di bollo.

Coloro che intendono svolgere esclusivamente l'attività di importazione di prodotti biologici sono tenuti ad inviare la *notifica* unicamente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n.220/1995, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

In entrambi i casi, la *notifica* deve essere inviata contestualmente anche all'Organismo di controllo designato.

1.3 Modalità di compilazione

1.3.1 Utilizzo della web application AGRIBIO

Per la compilazione della *notifica* è stata predisposta la web application denominata AGRIBIO, che consente di collegarsi al Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) mediante il sito internet della Regione *Ermesagricoltura*.

Le modalità di utilizzo di AGRIBIO sono descritte nel relativo manuale operativo, consultabile sul medesimo sito internet.

L'applicazione informatica è finalizzata sia alla semplificazione delle modalità di presentazione della *notifica* sia a verificare la corrispondenza del contenuto delle informazioni riportate dall'operatore con i dati presenti nel fascicolo aziendale.

Inoltre il programma consente la consultazione e l'effettuazione di ulteriori operazioni di trattamento dei dati da parte degli Organismi di controllo prescelti dagli operatori, nel rispetto della normativa in materia di *Privacy*.

AGRIBIO permette la compilazione della *notifica*, attraverso la consultazione e l'estrazione dei dati pertinenti, mediante interconnessione con la banca dati dell'Anagrafe delle aziende agricole.

Si ribadisce la necessità di provvedere, prima della compilazione della *notifica*, all'aggiornamento e validazione del fascicolo anagrafico qualora i dati ivi presenti non

siano conformi alla situazione aziendale esistente al momento della *notifica* (dati anagrafici, terreni, etc).

Per consentire l'effettuazione di attività/adempimenti/procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale ha adottato, con determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 7644 del 4 agosto 2009, un Disciplinare contenente specifiche modalità attraverso le quali procedere all'autenticazione informatica di soggetti esterni e ad autorizzare l'accesso al Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) per effettuare operazioni di trattamento di dati personali.

L'accesso ad AGRIBIO è pertanto regolato conformemente alla citata disciplina e può essere effettuato:

- dagli operatori che siano titolari o legali rappresentanti di soggetti pubblici o privati, in possesso di Carta d'identità elettronica (CIE) o della Carta nazionale dei servizi (CNS);
- dai soggetti muniti di apposito mandato per la presentazione della *notifica di attività con il metodo biologico* (mandatario), in possesso delle credenziali di autenticazione;
- dagli Organismi di Controllo dell'agricoltura biologica, designati dalle aziende controllate soltanto per i dati che ad esse si riferiscono, in possesso di credenziali di autenticazione.

Al termine della compilazione, il sistema consente la memorizzazione dei dati nell'archivio AGRIBIO e la stampa della *notifica* in formato elettronico (*pdf*). Completata l'operazione, l'interessato ha contestualmente la possibilità di ottenere, in formato *pdf*, la ricevuta dell'avvenuta trasmissione della *notifica* alla Regione.

Poiché per la presentazione della *prima notifica* è dovuta l'imposta di bollo sull'originale, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 26 ottobre 1972 n. 642, è necessario che l'operatore faccia pervenire all'Amministrazione regionale la stampa su formato cartaceo della *notifica* compilata con AGRIBIO, sottoscritta con firma autografa, da cui risulti assolto il pagamento dell'imposta.

1.3.2 Compilazione con modalità cartacea

Qualora l'operatore non utilizzi il programma applicativo AGRIBIO, la *notifica* è redatta compilando il modulo allegato alle presenti disposizioni (allegato B).

Alla ricezione della *notifica*, l'Amministrazione regionale effettua d'ufficio l'inserimento dei dati nell'archivio di AGRIBIO e svolge la verifica della corrispondenza delle informazioni inserite con i dati presenti in Anagrafe delle aziende agricole.

Nel caso di discrasie tra le informazioni riportate nella *notifica* pervenuta rispetto a quanto emerge dalle risultanze dell'Anagrafe delle Aziende agricole, l'Amministrazione regionale provvede a comunicare la circostanza all'interessato il quale deve far pervenire una nuova *notifica* conforme alle informazioni contenute e validate nel fascicolo anagrafico. Nel caso d'inosservanza alla richiesta di regolarizzazione, la *notifica* pervenuta non sarà ritenuta valida.

Gli operatori non tenuti all'iscrizione in Anagrafe che trattano comunque prodotti ottenuti con metodo biologico, presentano la *prima notifica di attività con metodo biologico* con la modalità cartacea. In questa ulteriore ipotesi l'Amministrazione regionale provvede all'inserimento dei

dati nell'archivio di AGRIBIO, dati che possono essere in futuro utilizzati dall'interessato per la compilazione per via telematica delle *notifiche di variazione* con le modalità indicate al punto 1.3.1.

1.4 Invio all'Amministrazione regionale

In applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del C.A.D., la presentazione della *notifica* in originale avviene secondo le seguenti modalità alternative:

- a) presentata per via telematica dall'operatore la cui autenticazione informatica è avvenuta attraverso l'utilizzo della carta d'identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS);
- b) presentata per via telematica dal mandatario fornito dell'autorizzazione alla sottoscrizione della *notifica* e identificato mediante credenziali d'accesso;
- c) sottoscritta in formato elettronico (*pdf*) con firma digitale dell'operatore/rappresentante legale/soggetto legittimato ed inviata tempestivamente dopo la conclusione della compilazione, qualora sia stato usato AGRIBIO, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata agraapa@postacert.regione.emilia-romagna.it;
- d) sottoscritta in formato cartaceo con firma autografa dell'interessato ed inviata tempestivamente dopo la conclusione della compilazione, qualora sia stato utilizzato AGRIBIO, alla Regione Emilia-Romagna - D.G. Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle Produzioni, a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una copia fotostatica non autenticata fronte/retro di un documento di riconoscimento dell'operatore;
- e) consegnata dall'interessato a mano agli uffici della Regione Emilia-Romagna - D.G. Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle Produzioni e sottoscritta davanti ad un dipendente addetto al ricevimento, tempestivamente dopo la di conclusione della compilazione della *notifica* stessa, qualora sia stato utilizzato AGRIBIO.

La presentazione con le modalità telematiche indicate alle lettere a) e b) o con modalità PEC per la lettera c) esime l'operatore dall'invio della copia cartacea della *notifica* all'Amministrazione regionale - con l'unica eccezione della *prima notifica* per le motivazioni sopraesposte.

Nei casi previsti alle lettere d) ed e) qualora la *notifica* sia stata compilata con l'applicativo AGRIBIO e non pervenga con tempestività il formato cartaceo debitamente sottoscritto, la presentazione avvenuta per via telematica non produce alcun effetto.

Nell'ipotesi in cui il mandatario abilitato all'accesso al SIAR per la compilazione della *notifica* mediante AGRIBIO non sia autorizzato alla sottoscrizione da parte del diretto interessato, l'interessato deve provvedere alla sottoscrizione ed all'invio all'Amministrazione regionale secondo una delle modalità descritte alle lettere c), d) ed e).

In ogni caso, copia della *notifica* inviata all'Amministrazione regionale deve essere conservata dall'interessato o dal mandatario per ogni necessaria verifica.

1.5 Invio all'Organismo di controllo

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 220/1995, la copia della *notifica* sottoscritta deve essere

contestualmente inoltrata all'OdC designato dall'operatore.

Nel caso in cui l'operatore intenda cambiare l'OdC prescelto, deve presentare una *notifica di variazione* avendo cura di non frapporre soluzioni di continuità nell'assoggettamento al sistema di controllo. Diversamente occorre che predisponga una *prima notifica* da cui decorre nuovamente il periodo di conversione.

L'OdC può ottenere l'autenticazione informatica e l'accesso ad AGRIBIO, limitatamente alle imprese controllate, con lo scopo di consultare, estrapolare, utilizzare e svolgere operazioni di trattamento riguardanti i dati riportati nella *notifica*; inoltre l'accesso consente di disporre di elementi utili all'attività di controllo e di effettuare le comunicazioni connesse alla *notifica* stessa.

2. Procedimento per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica

2.1 Disciplina procedimentale

Pervenuta ritualmente la *notifica*, l'Amministrazione regionale procede alla protocollazione dell'atto e da tale data decorre l'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo dell'agricoltura biologica.

L'Organismo di controllo prescelto, al momento della ricezione della copia della *notifica*, è tenuto a verificarne la data di registrazione al protocollo dell'Amministrazione regionale, collegandosi all'applicativo AGRIBIO, al fine di stabilire:

- la data di decorrenza degli impegni e delle dichiarazioni sottoscritte a favore dell'Amministrazione regionale e dell'OdC;
- la data di avvio del periodo di conversione, per tipo di coltura o produzione animale nel caso di inizio della produzione biologica, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 834/2007.

L'Amministrazione regionale effettua l'istruttoria preliminare relativa alla completezza formale della documentazione pervenuta e accerta la rispondenza alle normative vigenti riguardo a:

- l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e del CAD (D. Lgs. n.82/2005);
- l'assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta;
- la sussistenza di situazioni che impediscono l'iscrizione all'Elenco regionale.

Eventuali irregolarità o carenze documentali possono essere sanate con l'invio di integrazioni da parte dell'interessato entro 15 giorni dalla richiesta.

Nel caso di *prima notifica*, per gli operatori che hanno soddisfatto i requisiti richiesti e che hanno ottenuto la valutazione positiva dell'OdC designato secondo quanto descritto al paragrafo 2.2, il procedimento si conclude con l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, nel termine di trenta giorni dalla data di registrazione a protocollo dell'attestazione pervenuta dall'Organismo medesimo.

L'iscrizione è disposta con atto del Dirigente del Servizio Valorizzazione delle Produzioni

e comunicata all'interessato e comporta il riconoscimento della qualifica di operatore biologico, attestandone l'inserimento nel sistema di controllo a decorrere dalla data di protocollo della *notifica* ricevuta dall'Amministrazione regionale.

L'esito negativo dell'istruttoria e/o la valutazione negativa da parte dell'Odc comportano la mancata iscrizione all'Elenco regionale. Della circostanza è data comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge.

2.2 Compiti dell'Organismo di controllo

Gli adempimenti a cui è tenuto l'Organismo di controllo designato, nell'ambito dell'attività ad esso conferita, al momento della ricezione della copia di sua pertinenza della *prima notifica*, sono così sintetizzati:

- A) verifica la conclusione dell'attività istruttoria e la data di registrazione al protocollo dell'originale da parte dell'Amministrazione regionale;
- B) effettua la valutazione dell'operatore per accertare la sussistenza dei requisiti fissati nei regolamenti comunitari in materia di agricoltura biologica;
- C) trasmette con tempestività all'Amministrazione regionale – Servizio Valorizzazione delle Produzioni, le informazioni contenute nell'attestazione rilasciata all'operatore secondo quanto previsto dall'Allegato XII del Reg. (CE) n. 889/2008, integrate con le indicazioni riportate di seguito.

L'Odc non è tenuto a svolgere ulteriori verifiche documentali sui dati riportati nella *notifica* che siano estrapolati dall'Anagrafe delle aziende agricole.

Secondo le modalità ed i tempi previsti dalle procedure autorizzate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per ciascun OdC, l'Organismo prescelto provvede ad effettuare la valutazione del singolo operatore e, nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel Reg. (CE) n. 834/2007, rilascia il documento utile ad attestare la conformità a quanto previsto dall'Allegato XII del Reg. (CE) n. 889/2008.

In aggiunta a quanto descritto nel modello di cui all'Allegato XII, il documento citato deve essere completato dalle seguenti informazioni:

- numero di protocollo assegnato dall'Odc al documento, data e periodo di validità del medesimo;
- superfici agricole: per ciascuna unità produttiva vegetale e per ogni appezzamento deve essere confermato il metodo produttivo (biologico, in conversione - con indicazione della data di inizio e fine conversione - e convenzionale);
- allevamenti: per ogni specie animale di ciascuna unità produttiva zootecnica deve essere confermato il metodo produttivo (biologico o convenzionale);
- attività di trasformazione: ogni unità produttiva di trasformazione deve essere confermata con l'indicazione della tipologia di prodotto.

In occasione dell'emissione di successive attestazioni, l'Odc è tenuto a trasmetterle con tempestività all'Amministrazione regionale – Servizio Valorizzazione delle Produzioni.

Occorre procedere ad una nuova valutazione che determina l'emissione di una nuova attestazione nelle ipotesi sotto indicate:

1. in presenza di modifiche della situazione aziendale determinate dal ritorno in

conversione per penalità;

2. in presenza di riduzione o allungamento del periodo di conversione.

La comunicazione delle attestazioni rilasciate agli operatori perviene all'Amministrazione regionale attraverso l'utilizzo dell'applicativo AGRIBIO o, in via alternativa, a mezzo fax o servizio postale per raccomandata o consegnata a mano, nel rispetto dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Ulteriore adempimento a carico dell'OdC è rappresentato dalla comunicazione relativa a:

- i) cessazione dell'attività di controllo sull'operatore;
- ii) adozione di un provvedimento per inadempimenti dell'operatore, completo delle informazioni di cui alle presenti disposizioni (allegato D) .

Le suddette comunicazioni devono pervenire all'Amministrazione regionale – Servizio Valorizzazione delle Produzioni, immediatamente dopo il verificarsi di tali eventi, a mezzo fax o servizio postale per raccomandata o consegna a mano con le modalità in precedenza menzionate.

3. *Elenco Regionale degli Operatori dell'agricoltura biologica*

L'*Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica* è istituito ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 220/1995 e dell'art. 5 della L.R. 28/1997 e ne cura la tenuta il Servizio Valorizzazione delle Produzioni della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del predetto Servizio provvede, a cadenza periodica, all'approvazione dell'*Elenco* contenente gli operatori iscritti e ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dandone adeguata diffusione sul sito internet *Ermesagricoltura* e con le altre forme di pubblicità previste dall'ordinamento.

Viene in ogni caso approvato un *Elenco* aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.1 Cancellazione dall'Elenco regionale

L'Amministrazione regionale dispone la cancellazione, con atto del Dirigente del Servizio Valorizzazione delle Produzioni, nei seguenti casi:

- recesso volontario dall'assoggettamento al sistema di controllo da parte dell'operatore;
- cessazione dell'assoggettamento al controllo, anche a seguito di adozione da parte dell'OdC di un provvedimento di esclusione dal sistema di controllo.

L'Amministrazione regionale dà comunicazione all'interessato della cancellazione nei modi e termini di legge.

3.1.1 Recesso volontario dell'operatore

L'operatore è tenuto a comunicare il proprio *recesso* alla Regione ed all'OdC dal quale è

controllato; il recesso deve riportare i dati relativi al CUAA o codice fiscale, ragione sociale e sede legale dell'azienda.

La compilazione del recesso deve svolgersi secondo una delle seguenti modalità:

- **telematica** mediante l'utilizzo di AGRIBIO con i sistemi di autenticazione informatica descritti al punto 1.3.1. Effettuata la compilazione del *recesso*, AGRIBIO memorizza i dati e contestualmente rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione (*pdf*);
- **cartacea**, utilizzando il facsimile del modulo di recesso allegato alle presenti disposizioni (Allegato C). L'Amministrazione regionale provvede d'ufficio all'inserimento dei dati nell'archivio informatico.

L'operatore ha l'obbligo d'inviare il recesso con le medesime modalità stabilite per effettuare la notifica definite al paragrafo alla Regione e, contestualmente, all'OdC, in ottemperanza a quanto convenuto tra le parti in via pattizia.

La Regione procede alla cancellazione dell'operatore dall'Elenco regionale, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di protocollazione della comunicazione contenente la manifestazione di volontà di recedere.

3.1.2 Cessazione dell'assoggettamento al controllo comunicato dall'OdC

La comunicazione di cessazione del controllo sull'operatore, per il caso previsto al punto i) del punto 2.2, determina l'avvio del procedimento di cancellazione dall'*Elenco regionale*, a meno che l'operatore non abbia in precedenza presentato una *notifica di variazione* in cui dà comunicazione del "cambio" dell'Organismo di controllo.

Parimenti, l'adozione di un provvedimento di esclusione dal sistema di controllo da parte dell'OdC, conseguente ad inadempienze dell'operatore, comporta la comunicazione di cessazione del controllo sull'operatore - caso ii) del punto 2.2 - e determina l'avvio del procedimento di cancellazione dall'Elenco regionale.

In entrambi i casi l'Amministrazione regionale registra a protocollo la comunicazione ricevuta e da tale data decorre il termine di trenta giorni per procedere alla cancellazione dall'Elenco regionale. Dell'avvio del procedimento di cancellazione per le ragioni sopra descritte è data comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge.

L'adozione da parte dell'OdC di provvedimenti diversi dall'esclusione costituisce altresì oggetto di un'apposita comunicazione all'Amministrazione regionale, completa delle informazioni previste dal citato Allegato D, ma non ha incidenza alcuna sull'iscrizione all'Elenco regionale.

4. Periodo di adeguamento

E' prevista una fase di adeguamento per consentire l'inserimento nella banca dati di AGRIBIO delle notifiche di attività con metodo biologico degli operatori biologici che, fino alla data di applicazione delle presenti disposizioni, abbiano già effettuato la notifica all'Amministrazione regionale.

Detti operatori biologici, anche nel caso in cui non siano intervenute modifiche della situazione aziendale rispetto alla situazione notificata in precedenza, sono tenuti a

presentare, con le modalità descritte nelle presenti disposizioni, la notifica *di variazione*, indicando quale causa di variazione "***adeguamento procedura***", nel termine di un anno decorrente dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle presenti disposizioni.

Definizioni

Anagrafe delle aziende agricole: è l'archivio informatizzato inserito nel sistema informativo agricolo regionale, che raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca e che comunque intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione in materia di agricoltura secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 503/1999.

Unità produttiva: l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per il settore di produzione in questione.

Unità produttiva vegetale: l'insieme delle particelle catastali e dei fabbricati adibiti all'attività agricola, che concorrono, unitamente, al processo produttivo vegetale e che sono riconducibili ad un luogo fisico definito.

Unità produttiva zootecnica: il luogo in cui gli animali vengono allevati. Si identifica con il Codice Aziendale dell'allevamento (il Codice unico ASL) e il codice che individua la specie allevata.

Unità produttiva di trasformazione: l'insieme delle strutture, fabbricati e attrezzature che unitamente concorrono al processo produttivo di trasformazione, preparazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

OdC – Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 220/95.

CAA - Centro di assistenza agricola, abilitato ai sensi del D.M. 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

CUAA – Codice unico di identificazione delle aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99.

Notifica di attività con metodo biologico: è il documento di cui all'art 6 del Decreto legislativo n. 220/95 con il quale l'operatore comunica all'Autorità competente e all'OdC l'intenzione di svolgere l'attività con il metodo biologico, fornendo l'insieme delle informazioni richieste dalle vigenti. Si differenzia in:

- *prima notifica* quando l'operatore comunica per la prima volta l'intenzione di svolgere l'attività biologica, oppure, avendo già notificato l'attività biologica, effettua modifiche che comportano un cambio di CUAA o di ragione sociale;
- *notifica di variazione* quando l'operatore, avendo già notificato l'attività biologica, comunica, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, eventuali modifiche al restante insieme di informazioni.

Operatore – Persona fisica o giuridica che presenta la *notifica di attività con metodo biologico* ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del D. Lgs. n. 220/95.

AGRIBIO - Programma applicativo della Regione Emilia-Romagna per la compilazione della *notifica*.

Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
- Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Ecologia
- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 Attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico
- D.M. del 4 agosto 2000 del Ministero delle Politiche agricole e forestali. Modalità di attuazione del Regolamento CEE n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche
- D. M. del 7 luglio 2005 del Ministero delle Politiche agricole e forestali recante "Esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 392/2004, e approvazione di nuova modulistica, sezione C, preparazioni alimentari"
- Legge della Regione Emilia-Romagna 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36"